

**Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto individuale di lavoro subordinato
– Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5837 del 03/07/1987**

Assunzione - contratto individuale di lavoro e lavoro in particolari rapporti - annullamento o nullità del contratto - retribuzione - prestazioni di fatto con violazione di legge - assunzione di personale da parte di un'azienda comunale senza il prescritto concorso pubblico - nullità - obbligo retributivo per le prestazioni di fatto eseguite - sussistenza.

Ove un'azienda comunale, tenuta in forza di un'espressa norma del regolamento aziendale ad assumere il suo personale dipendente esclusivamente per mezzo di concorso pubblico, costituisca un rapporto di lavoro subordinato in violazione di tale prescrizione, trova applicabile il disposto dell'art. 2126 cod. civ., talché persiste l'Obbligo retributivo per le prestazioni di fatto già eseguite, avendo genesi la nullità del rapporto nella violazione del regolamento suddetto e non nell'illeceità dell'oggetto e della causa.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5837 del 03/07/1987